

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 544)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SEGNI)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1959

Norme concernenti i musei non statali

ONOREVOLI SENATORI. — I musei archeologici ed artistici appartenenti ad enti diversi dello Stato sono 270, ma ad essi debbono aggiungersi ancora una cinquantina di musei scientifici e tecnici, dei quali solo ora è stato disposto il censimento. Divisi in più che 200 fra grandi e piccole città, fra paesi e borghi di tutte le regioni italiane, sono di diversissima consistenza ed importanza: alcuni grandissimi e grandi con raccolte di varia natura, ma sempre di primo ordine e tali da poter stare a confronto con i maggiori congeneri Istituti dello Stato; altri con raccolte meno importanti, ma conservanti,

talora insigni capolavori; e tutti i restanti, piccoli o piccolissimi, ma non perciò trascurabili.

In ogni caso i materiali conservati nei musei locali costituiscono un insieme di incommensurabile pregio che completa il meraviglioso patrimonio d'arte rappresentato dai musei statali; senza contare che alcune collezioni sono più frequenti e ricche nei musei locali, che non negli istituti nazionali. Tale è il caso delle arti minori e ancor più dell'arte contemporanea in cui, di fronte a due sole Gallerie statali, si contano ben dieci Gallerie municipali.

Ora chi esamini la legislazione dello Stato italiano resta profondamente sorpreso che questo ampio settore della vita e della cultura italiana il quale, provvedendo alla conservazione di gran parte del patrimonio museografico nazionale, costituisce per sè solo una continua e forte attrattiva turistica, non sia mai stato fatto oggetto di regolamentazione da parte del legislatore.

Infatti la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela del patrimonio artistico e storico, si occupa delle raccolte dei musei non statali solo allorchè prevede la facoltà pel Ministero della pubblica istruzione di prendere i necessari provvedimenti nei casi in cui l'ente proprietario non adempia ai doveri di protezione o di conservazione, oppure vengano diminuite le possibilità di pubblico godimento; ma si tratta di una legge generale di valore indicativo, che non dà alcuna disposizione per la regolamentazione e il funzionamento dei musei locali.

Questa carenza ha indotto il Ministero della pubblica istruzione a nominare successivamente due Commissioni, i cui membri hanno unanimemente riconosciuto l'urgente necessità di norme legislative, che tutelino l'esistenza e regolino l'attività dei musei predetti.

Primo compito affidato alla Commissione è stato quello di compiere un'accurata indagine per raccogliere dati precisi sugli stati di fatto e sulle situazioni giuridiche esistenti. Si è così constatato che mentre alcuni enti hanno già provveduto o stanno provvedendo, spesso esemplarmente, alle necessità degli Istituti, in altri casi i provvedimenti non sono adeguati o non sono stati presi con i criteri e nelle forme richieste dall'importanza dei musei e dalla responsabilità che comporta la loro direzione. Esistono inoltre disparità grandissime tra museo e museo, strane anomalie, disordine e trascuratezze, e tuttavia un desiderio quasi generale da parte delle stesse Amministrazioni che si ponga ordine e si pervenga ad una chiara e pratica regolamentazione della materia.

I dati raccolti hanno in ogni modo portato alla convinzione che si possa agevolmente pervenire ad una efficace regolamentazione

dei musei locali solo attraverso una loro classificazione in categoria, prendendo a criterio di base la consistenza e l'importanza delle raccolte e l'attività che ogni Istituto svolge sul piano nazionale o, più limitatamente, nello ambiente locale.

Art. 1. — Il disegno di legge prevede pertanto all'articolo 1 la seguente suddivisione:

- 1) complessi di musei grandi sotto una unica direzione;
- 2) musei grandi;
- 3) musei medi;
- 4) musei minori.

Per quanto riguarda la prima categoria, si è tenuto conto della speciale situazione esistente in alcune delle maggiori città, in ciascuna delle quali parecchi musei, spesso con raccolte grandi e di elevata importanza, sono raggruppati sotto un'unica direzione che, oltre al governo dei musei dipendenti, deve attendere anche alla cura di attrezzate Biblioteche e di Archivi di storia dell'arte aperti al pubblico, e inoltre all'allestimento di importanti manifestazioni d'arte e di cultura, con un insieme di compiti che rendono indispensabile una stabile organizzazione scientifica e funzionale, corrispondente all'incirca a quella dei maggiori musei ed uffici (Soprintendenze) dello Stato.

Categorie ben definite da situazioni di fatto sono anche la seconda e la terza, ciascuna delle quali vuole abbracciare quei musei che, conservando, in varia misura, raccolte di notevole importanza e pregio, hanno anch'essi bisogno, per l'ordinato e buon funzionamento, di una stabile organizzazione scientifica e funzionale.

Alla quarta categoria vanno invece assegnati tutti gli altri musei, per i quali non si ritiene necessario prescrivere una vera e propria organizzazione scientifica, con personale specializzato, potendo bastare, per il loro ordinato funzionamento, l'opera dei Direttori incaricati che abbiano in consegna le raccolte e siano responsabili della buona custodia e di una conveniente presentazione.

Il criterio della classificazione nelle suindicate quattro categorie è stato ritenuto lo unico valido ed efficace per raggiungere il fine precipuo che la legge si propone e cioè costituire il necessario corollario e la logica estensione ai musei locali della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela dei materiali artistici, archeologici e scientifici.

Gli enti, infatti, per il solo fatto dell'assegnazione dei propri istituti a questa o quella categoria, prenderanno piena ed esatta cognizione dell'importanza delle raccolte di loro proprietà e saranno ovviamente portati a più vivamente interessarsene e ad assumere le provvidenze necessarie per il loro buon funzionamento.

Il Comitato, che stabilisce l'attribuzione dei musei alle singole categorie e il trasferimento da categoria a categoria, per la sua composizione dà sicuro affidamento dell'alta qualificazione a definire la complessa e delicata materia. Di esso infatti fanno parte i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione (un funzionario della Direzione generale delle antichità e belle arti, due membri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e due Soprintendenti), del Ministero dell'interno, dell'Associazione dei Comuni e delle Provincie e dell'Associazione dei direttori dei musei locali.

Art. 2. — L'assegnazione dei musei locali ad una delle quattro categorie non è peraltro fine a se stessa. Con l'articolo 2 viene infatti stabilito che, entro un anno dalla data di assegnazione, l'ente proprietario dovrà disporre un regolamento di organizzazione e di funzionamento, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Comitato permanente di cui all'articolo 1, prima di essere inviato per la ratifica agli organi di tutela. In questo modo si sarà certi che non solo i musei locali, grandi e piccoli che siano, avranno un regolamento, ma anche che esso corrisponderà alle esigenze degli Istituti, in quanto il Comitato permanente vigilerà perchè i regolamenti presentati realizzino le condizioni sufficienti per il buon funzionamento degli istituti stessi.

Tali condizioni si riassumono nell'attribuzione a ciascun museo di: 1) una sede conveniente; 2) mezzi adeguati; 3) personale direttivo, che per i musei delle prime tre categorie dovrà avere una alta qualificazione e specializzazione.

L'esperienza ha infatti dimostrato che la vita e il buon governo di un museo si identificano con la competenza, la capacità, lo spirito d'iniziativa e la dedizione di chi lo dirige e ne ha cura.

Comunque questo provvedimento vuole stabilire solo i principi basilari della regolamentazione, in relazione all'interesse nazionale, che anche per il settore dei musei locali, siano rese operanti le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, lasciando piena libertà ai singoli Enti locali, in ossequio al principio della loro autonomia, di regolamentare gli istituti dipendenti, in relazione alle prove esigenze e possibilità e secondo i propri particolari regolamenti.

Si fa inoltre notare che, regolamentando la materia e di conseguenza richiamando gli enti ai loro obblighi verso i musei dipendenti, non si verificherà più il caso che lo Stato debba sostituirsi agli Enti stessi, statizzando i musei, come è avvenuto più volte in questi ultimi anni (Pisa, Lucca, Ferrara, Perugia, ecc.) in quanto non si potevano lasciare nell'abbandono istituti di grande importanza, ricchi di opere insigni. Si eviterà così l'aggravio che è derivato e deriva al bilancio dello Stato da queste statizzazioni e si contribuirà a risvegliare nelle Amministrazioni locali quell'alta coscienza civica e quell'apprezzamento per i titoli di gloria posseduti dalle loro città che avevano dato un tempo origine e sviluppo ai musei locali.

A questo proposito non sarà certo sfuggito come da qualche anno a questa parte in molte località d'Italia si verifichi nei riguardi dell'arte e della cultura un ammirevole fervore di iniziativa, un susseguirsi sempre più crescente di realizzazioni e di manifestazioni, che è senza dubbio indice di una reale aspirazione della coscienza popolare ad accostarsi e ad approfondire la conoscenza di quei grandi valori e di tutte quelle espressioni

antiche e nuove. A queste aspirazioni sono soprattutto gli Enti locali che con più pronta sensibilità sono andati incontro ora con la ammirevole organizzazione di utili manifestazioni temporanee, o con più stalibi realizzazioni, o costruendo addirittura moderni edifici per i loro musei (Torino: Galleria d'arte moderna; Milano: Galleria d'arte contemporanea); o sistemando ed ordinando

esemplarmente sedi e raccolte (Genova, Vercelli, Bergamo, Padova, Bologna, e molte altre).

A questo sforzo magnifico il presente disegno di legge si propone di dare, senza alcun aggravio per lo Stato, un contributo decisivo, per una migliore valorizzazione del patrimonio artistico e per la sempre maggiore diffusione dell'arte e della cultura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I musei non governativi, a seconda della importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

- 1) complessi di musei;
- 2) musei grandi;
- 3) musei medi;
- 4) musei minori.

L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri dell'interno e della pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da:

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che presiede il Comitato;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

due Sovrintendenti, uno per le antichità e l'altro per l'arte medioevale e moderna;

un rappresentante dell'Associazione dei Comuni e uno dell'Associazione delle provincie;

un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali.

Il Comitato è nominato per decreto del Ministro della pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro un anno dalla data di assegnazione dei predetti musei alle singole categorie, l'ente proprietario è tenuto a predisporre, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, un progetto di regolamento di organizzazione e di funzionamento degli istituti dipendenti, che dovrà essere sottoposto al parere del Comitato di cui all'articolo 1, prima di essere inviato all'esame dell'organo di controllo.